



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Reg. Data 24-06-2024

COPIA

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 0:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

MARINUCCI ANDREA	P	DI RICO SAMANTHA	P
D'ORAZIO PAOLO ERMINIO	P	PACE ANTONIO	P
TIVOLESI GIULIANA	P	SARACENI SAVINO LUCIANO	P
PRIMITERRA ALEX	P	TENAGLIA MARIA RITA	P
		ARABELLA	
BUCCI TOMMASO	P	PIERANTONI ORLANDO	P
CANIGLIA GIOVANNI	P	D'ANGELO ROBERTO	P
DELL'OSA GIUSEPPE	P		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MARINUCCI ANDREA nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott. De Frenzi Gianpaolo, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 29-05-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA'

CONTAB.

Data: 29-05-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

Esponde il Sindaco.

Interviene il consigliere Saraceni Savino Luciano il quale anticipa l'astensione del gruppo consiliare rappresentato perché non disponibili ed intelligibili alcune informazioni relative alla determinazione delle tariffe TARI.

Il Sindaco replica che tutte le informazioni pertinenti sono state pubblicate e conferite nella documentazione unita alla proposta di delibera rassegnata.

Non risultano ulteriori interventi. Si pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- Articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- Part. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... "... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.65 in data 28/12/2022 il quale all'articolo 11 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** approvato dall'autorità competente;

VISTI inoltre,

- Part. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- Part. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

RICHIAMATA la Delibera GC n. 35 del 28/04/2022, con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema III, così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

VISTO Part. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

VISTA quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)*” che ai sensi dell’art. 1.1. “... *reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...*”.

DATO ATTO che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di ORSOGNA, è **costituito ed è operativo** l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Autorità Gestione Integrata Rifiuti Urbani Regione Abruzzo (A.G.I.R.), quale ente territorialmente competente (ETC);

VISTO il Piano economico finanziario determinato con atto di Consiglio n. 37 della seduta odierna, esecutivo, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2024 di euro **448.701,00** (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021), così ripartito:

<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di</i> COSTO VARIABILE	€. 222.229
<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di</i> COSTO FISSO	€. 226.472

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.

DATO ATTO che verranno applicate le agevolazioni previste all’articolo 16 del vigente Regolamento TARI, per le utenze non domestiche che, per il costo previsto al c. 9, quantificato presuntivamente in €. 8.000,00, si procede alla copertura con risorse proprie, finanziate con quanto stanziato nella parte spesa prevista al Cap.5810 – Cod. 09.03-1.04.03.99.999 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

DATO ATTO, allora, che:

- 1) a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche, per cui:

UD	Costi fissi	78,33%
	Costi variabili	75,00%
		21,67%



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

UND	Costi fissi	
	Costi variabili	25,00%

TUTTO CIO' PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2024**, relativi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche secondo l'allegato A);

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

DATO ALTRESI' ATTO che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";
- l'art. 7-quater del DL 29/03/*2024, n. 39 convertito con modificazione il L. 23/05/2024, n. 67 e pubblicato sulla G.U.S.G. n. 123 del 28/05/2024 che prevede:

"Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quinquies , del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quinquies del decreto legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) **UR1,a**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) **UR2,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle Entrate;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 267/2000;

Con votazione con il seguente risultato: Favorevoli: 9, Astenuti: 4 (Saraceni, Tenaglia, Pierantoni, D'Angelo), resa in forma palese per alzata di mano, nelle forme di legge, per proclamazione del Sindaco,

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

- a) di approvare per l'anno **2024**, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2024 per le utenze domestiche e le utenze non domestiche secondo l'**Allegato A**);
- b) di quantificare in euro **448.701** (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021), il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021, la cui scomposizione del totale delle entrate tariffarie dell'aggiornamento PEF 2024-2025 MTR-2 per l'Anno **2024** viene articolata agli utenti come di seguito:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
€. 222.229	€. 226.472	€. 448.701



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

- c) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
- d) di dare atto che per l'anno 2024 l'importo delle voci perequative introdotte da ARERA con la Delibera 385/2023/R/rif, è fissata in 0,10 euro/utenza per anno destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (**UR1,a**) ed in 1,50 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (**UR2,a**);
- e) di applicare per le utenze non domestiche le agevolazioni di cui all'articolo 16 del vigente Regolamento TARI, che per il costo di cui al c. 9, quantificato presuntivamente in €. 8.000,00 si provvede con risorse comunali mediante lo stanziamento di spesa previsto al Cap. 5810 – Cod. 09.03-1.04.03.99.999 del Bilancio 2024/2026;
- f) di stabilire che, in deroga a quanto stabilito all'art. 18 c.3 del vigente regolamento TARI, il versamento del tributo per l'anno 2024 sarà effettuato in tre scadenze come di seguito:

I rata: 31/07/2024;

II rata: 30/09/2024;

III rata: 31/10/2024;

RATA UNICA: SCADENZA 31/07/2024

- g) di stabilire che le tariffe TARI 2024 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024 per effetto del DL 39/2024 conv. con modif. in L. 67/2024;
- h) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021).

Inoltre, in relazione all'urgenza, con votazione con il seguente risultato: Favorevoli: 9, Astenuti: 4 (Saraceni, Tenaglia, Pierantoni, D'Angelo),

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MARINUCCI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. De Frenzi Gianpaolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 15-07-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 15-07-2024

Dott. De Frenzi Gianpaolo

ALBO N. 682 DEL 15-07-2024

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-06-024 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 15-07-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. De Frenzi Gianpaolo

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 15-07-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. De Frenzi Gianpaolo